



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

15072.18

C.I.

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
Fallimento
Opposizione stato
passivo

Composta da:

- Dott. Annamaria Ambrosio - Presidente -
- Dott. Rosa Maria Di Virgilio - Consigliere -
- Dott. Magda Cristiano - Consigliere -
- Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -
- Dott. Guido Mercolino - Consigliere -

6788/2014
R.G.N. 3824/2013

Cron. 15072

Rep.

C.C. 22/11/17

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

Stefano domiciliato in

- *ricorrente* -

nei confronti di

Fallimento s.r.l.;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 487/13 della Corte di appello di Ancona, emessa il 9 gennaio 2013 e depositata il 5 agosto 2013, nella causa iscritta al n. 1092/2007 R.G.;

Ord.
1264
2017



Rilevato che

1. L'avv. Stefano ha richiesto, con ricorso al Tribunale di Fermo depositato il 24 novembre 2004, l'ammissione tardiva al passivo del Fallimento s.r.l. del suo credito di euro 24.886,35 derivante da prestazioni professionali svolte a favore della società fallita negli anni 2000 e 2001.

2. Alla prima udienza, tenutasi il 27 aprile 2005, il curatore ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della domanda mentre alla successiva udienza del 13 luglio 2005 ha eccepito la prescrizione presuntiva del credito. A fronte di tale eccezione l'avv. ha deferito giuramento decisorio al curatore. Nella successiva udienza del 9 novembre 2005 la curatela fallimentare si è costituita in giudizio resistendo alla domanda di ammissione al passivo. Il giudice delegato con ordinanza del 13 dicembre 2005 ha dichiarato inammissibile il giuramento perché inerente a una situazione giuridica revocando la precedente ammissione.

3. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 784/2006, ha respinto l'istanza di ammissione tardiva. Ha rilevato che il credito vantato attiene a prestazioni professionali svolte negli anni 2000 e 2001 mentre la domanda di insinuazione risulta proposta oltre il triennio di cui all'art. 2956 n. 2 c.c. con conseguente fondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dalla curatela fallimentare.



4. La Corte di appello di Ancona, con sentenza n. 487/13, ha respinto il gravame proposto dal _____ rilevando l'infondatezza delle sue difese relative alla tardività e improponibilità della eccezione di prescrizione, l'assenza di atti interruttivi del termine triennale, ampiamente decorso al momento della proposizione dell'istanza in quanto il credito vantato era maturato nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento del 19 giugno 2001, l'inaammissibilità del deferito giuramento decisorio non essendo il curatore legittimato a prestarlo.

5. Ricorre per cassazione Stefano Diamantideducendo: a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nella specie violazione della procedura ex artt. 101 e 98 L.F. e applicazione in sua vece delle norme sul processo ordinario; b) violazione e falsa applicazione di norme di diritto in punto di legittimazione passiva del curatore fallimentare; c) violazione ed errata applicazione delle norme di diritto in materia di prescrizione presuntiva.

6. Non svolge difese la curatela fallimentare.

7. Con il primo motivo di ricorso si censura la mancata applicazione degli artt. 101 e 98 della legge fallimentare vigente *ratione temporis* che avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di decadenza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla curatela tardivamente.

8. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la ritenuta



inammissibilità del deferito giuramento decisorio *de scientia* sulla mancata estinzione del credito, in quanto unico mezzo difensivo esperibile in presenza di eccezione di prescrizione presuntiva.

9. Con il terzo motivo di ricorso si contesta la ritenuta validità dell'eccezione di prescrizione nonostante la mancata opposizione del curatore in sede di udienza di comparizione davanti al giudice delegato.

Ritenuto che

10. Il terzo motivo di ricorso che deve essere esaminato pregiudizialmente è fondato in quanto non può ritenersi validamente espressa una eccezione di prescrizione presuntiva del credito da parte del curatore fallimentare. Infatti l'art. 101, comma terzo, legge fall., applicabile *ratione temporis*, prefigura due possibili forme di accertamento e dichiarazione tardiva del credito: la prima, che si conclude con un decreto di ammissione al passivo assunto dal giudice delegato, presuppone la sussistenza della duplice condizione che non sia contestata dal curatore l'ammissione del credito stesso e che questo sia ritenuto fondato dal giudice; la seconda, che si conclude con sentenza del tribunale fallimentare, presuppone che l'ammissione del credito, di cui si chiede l'insinuazione tardiva, sia contestata dal curatore e che, a seguito di tale contestazione, il giudice abbia provveduto alla istruzione

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Broggi'.



della causa a norma degli artt. 175 segg. cod. proc. civ..
Detta contestazione sussiste in tutte le ipotesi in cui il curatore non esprima una integrale adesione alla domanda formulata dal creditore per ciò che attiene alla esistenza, alla quantità, alla qualità (cause legittime di prelazione, prededucibilità), agli accessori del credito medesimo, in quanto fatti valere nel giudizio di dichiarazione tardiva (*Cass. civ. Sez. I, n. 6937 del 19 giugno 1995*).

11. Nella specie il curatore in sede di comparizione davanti al giudice delegato ha dichiarato di non opporsi alla richiesta di ammissione tardiva del credito cosicché il successivo corso del giudizio poteva giustificarsi solo in relazione a una non ritenuta fondatezza del credito da parte del giudice delegato che altrimenti avrebbe dovuto ammettere il credito al passivo. Non poteva invece giustificarsi in relazione a una eventuale e successiva proposizione dell'eccezione di prescrizione presuntiva del credito da parte del curatore. Quest'ultimo infatti, dichiarando di non opporsi all'ammissione, aveva manifestato implicitamente una chiara volontà di non sollevare alcuna eccezione di prescrizione presuntiva, assumendo, anzi, un atteggiamento incompatibile ex art. 2959 c.c. con l'ammissibilità dell'eccezione stessa; e a tale dichiarazione doveva pertanto attenersi la valutazione del giudice sull'ammissione del credito.



12. L'accoglimento del terzo motivo di ricorso comporta l'assorbimento dei precedenti motivi e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22 novembre 2017.

Il Presidente

Annamaria Ambrosio

